

APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI POLIZIA ELETTORALE. (2° parte)

Con il precedente elaborato si è cercato di fornire a tutti gli operatori di polizia locale, alcuni indicazioni utili al fine di determinare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in particolare per quanto concerne le manifestazioni con comizi e l'assegnazioni di spazi, per occupazione suolo pubblico, affinché il confronto politico si svolga in assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale

A completezza del precedente approfondimento, con questo secondo intervento si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative unitamente ad un fac-simile di verbale e ai prontuari da utilizzarsi al fine di individuare prontamente da parte dell'operatore di polizia locale l'ipotesi violata, a carattere amministrativo. Nel prossimo approfondimento ci occuperemo delle ipotesi a carattere penale.

PROCEDURE OPERATIVE

Per tutte le ipotesi contemplate e che configurino illecito a carattere amministrativo il personale operante provvederà:

- Identificazione dell'/degli autore/i dell'illecito al fine di procedere alla successiva contestazione di illecito amministrativo;
- Redazione di apposita relazione di servizio;
- Nel caso si procedesse al sequestro amministrativo ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 redazione di apposito verbale di sequestro amministrativo;
- Trasmissione di tutti gli atti rispettivamente All'Uff. Elettorale del Comune; alla Prefettura /Ufficio Elettorale territorialmente competente, alla D.I.G.O.S. territorialmente competente

Segue il prontuario di servizio.

Prontuario: R.D. 19/10/1930 n.1398: Codice Penale

DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO		AUTORITA' COMPETENTE
Divulgava stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. Si dà atto che... (<i>specificare la violazione</i>). Art. 663 bis C.P.	€ 103,00	€ 619,00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Concessi onaria per la Riscoss. Tributi (Mod.F23)	Prefettura
Staccava, lacerava o rendeva comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche. Si dà atto che... (<i>specificare la violazione</i>). Art. 664 c.1° C.P.	€ 77,00	€ 464,00	€ 154,00	Concessi onaria per la Riscoss. Tributi (Mod.F23)	Prefettura
Staccava, lacerava o rendeva comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge e dall'Autorità. (<i>vedi nota</i>) Si dà atto che... (<i>specificare la violazione</i>). Art. 664 c.2° C.P.	€ 51,00	€ 309,00	€ 102,00	Concessi onaria per la Riscoss. Tributi (Mod.F23)	Prefettura
Quale elettore non riconsegnava la scheda o la matita. Art. 110 c.1 D.P.R. 30/03/57 n.361	€ 103,00	€ 309,00	€ 103,00		Prefettura

Prontuario: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche regionali, provinciali e comunali.

L.24/04/1975 n.130

DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
Faceva uso di altoparlante su mezzi mobili per il preannuncio dell'ora e del luogo di comizi e riunioni di propaganda elettorale in ore e giorni diversi da quelli consentiti dalla legge. Si dà atto che... (specificare la violazione). Art.7 c.2 L.24/04/1975 n.130 in rel.art.15 c.17 L.10/12/1993 n.515	€ 103,00	€ 1.032,00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Faceva uso di altoparlante su mezzi mobili non limitandosi a pubblicizzare l'ora e il luogo dei comizi e riunioni di propaganda elettorale. Si dà atto che... (specificare la violazione). Art.7 c.2 L.24/04/1975 n.130 in rel.art.15 c.17 L.10/12/1993 n.515	€ 103,00	€ 1.032,00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura

**Prontuario : Disposizioni sulla stampa
L.08/02/1948 n. 47**

DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO	AUTORITA' COMPETENTE	
Divulgava stampe o stampati mancanti dell'indicazione del luogo e dell'anno della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, e, se esiste, dell'editore. Si dà atto che... (specificare la violazione). Art.2 c.1 in rel.art.17 c.1 L.08/02/48 n.47.	---	€ 51,00	€ 17,00	Concessoria per la Riscoss. Tributi (Mod.F23)	Prefettura

Prontuario: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

L.10/12/1993 n.515 .

DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
Effettuava pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa ovvero a mezzo foto-stampa, ovvero radiofonia, televisione, con incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione senza indicare il nome del committente responsabile. Si dà atto che ... (specificare la violazione) Art.3 c.2 in rel.art.15 c.2 L.10/12/1993 n.515.	€ 516,00	€ 25.822,00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura

DESCRIZIONE SINOTTICA NORMA VIOLATA	MINIMO EDITTALE	MASSIMO EDITTALE	PAGAMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
Effettuava l'affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.1 c.1 in rel.art.8 c.3 L. 04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€ 103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Effettuava iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, in materia di propaganda elettorale. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.1 c.5 in rel.art.8 c.3 L. 04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€ 103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Effettuava propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>). Art.6 c.1 in rel.art.6 c.2 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Lanciava o gettava volantini di contenuto relativo alla propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>). Art.6 c.1 in rel.art.6 c.2 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Effettuava propaganda luminosa mobile in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.6 c.1 in rel.art.6 c.2 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Sottraeva o distruggeva stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.8 c.1 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€103,00	€1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Impediva l'affissione o la diffusione di stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale. Si dà atto che.....(<i>specificare la violazione</i>) Art.8 c.1 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€ 103,00	€ 1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Staccava, lacerava o rendeva comunque illeggibili stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale già affissi negli spazi riservati alla stessa. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.8 c.1 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€ 103,00	€ 1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Non avendone titolo affiggeva stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi riservati alla propaganda elettorale. Si dà atto che(<i>specificare la violazione</i>) Art.8 c.1 L.04/04/1956 n.212 e art.15 c.17 L.10/12/93 n.515	€ 103,00	€ 1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura
Nel giorno precedente o in quelli stabiliti per le elezioni effettuava comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	€ 103,00	€ 1.032, 00	Pagamento in misura ridotta non ammesso	Prefettura

Segue: Fac simile di verbale di accertamento.

**COMUNE DI XXXXXXXX
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

N. / **Reg. Verb.**

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE ALLE NORME DI POLIZIA ELETTORALE
(punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689)

TRASGRESSORE: a carico di C.F. XXXXXXXXX nato a il e
residente in via XXXX cv. XXX, in qualità di trasgressore

PERSONA OBBLIGATA IN SOLIDO (Art. 6 Legge 689/81).

XXXXXX nato a XXXX (XXX) il XXXXX residente in XXXX prov. XXXX Via XXXX cv. XX;
E XXXXXXXX nato a XXXX (XXX) il XXXXXXXX residente in XXXXXXXX cv. XXXXX,
limitatamente alla loro qualità di committente ovvero responsabile del Partito denominato XXXX
committente ovvero XXXX altro da indicare).

L'anno duemilaXXXXXX, addì XXXX del mese di XXXX alle ore XXXX, in XXXXXXXX Via
XXXXXX cv. XXXX il sottoscritto Comm. Agg./Ag. Istr./Ag. di p.l. ha accertato che la persona
sopra indicata (ad.es *****)

collocava manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi designati dal comune, in
violazione all'art.8 Legge 04.04.1956, nr.212, modificato dall'art.15/17° comma Legge 10.12.1993,
nr.515.

**affiggeva manifesti oppure eseguiva il volantinaggio di propaganda elettorale nel giorno
precedente a quello stabilito per le elezioni**, in violazione all'art.9/1° Legge 04.04.1956, nr.212,
modificato dall'art.15/17° comma Legge 10.12.1993, nr.515.

Il fatto è stato accertato alla presenza del Sig. XXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XXXXXX) il
XXXXXXXXXX residente in XXXX Via XXXXXXXX cv. XXX, identificato con C.I. N° XXXXX
rilasciata dal Comune di XXXXXXXX in data XXXXXXXX, in qualità di XXXX cui é stata rilasciata copia
del verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 13/1° comma della Legge 689/81 ed all'atto della
contestazione ha dichiarato: XXXXXXXXXXXXXXX.

Considerato che il fatto costituisce violazione alle norme di cui all'art. della Legge/D.P.R./D.lvo, n.
e che per tale violazione è prevista, ai sensi dell'art. XXXXXXXX della predetta XXXXXXXX., una
sanzione amministrativa pecuniaria da €XXXXXX a €XXXXXX, si è redatto il presente verbale per i
provvedimenti conseguenti. Si avverte che, ai sensi dell'art. XXXX comma Legge XXXXX,
nr.XXX **non é ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio per gli obbligati
che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria** (Ovvero richiamare le altre voci relative a
illeciti amministrativi riportate nel prontuario allegato):

Il presente verbale viene trasmesso senza ritardo all'Autorità competente come disposto dall'art.
XXX comma XXX lettera XXX della succitata Legge/D.P.R./D.lvo. (Ad es. al sig. Prefetto della
Provincia di XXXXXXXX per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria/ all'Ufficio
elettorale del comune di XXXX per la defissione).Gli obbligati per tale violazione possono
avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 689/81 (retroportati).

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

Visto: IL COMANDANTE

****(Gli esempi sotto richiamati sono solo a titolo esemplificativo, cfr. il prontuario per le varie voci di violazioni o illeciti)

**ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689
MODIFICHE AL SISTEMA PENALE**

Art.16

(Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni, dalla contestazione immediata o, se questa, non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(omissis)

Art.17

(Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, o, in mancanza, al Prefetto.

(omissis)

L'ufficio territorialmente competente é quello del luogo in cui é stata commessa la violazione. Per la presente violazione, l'Autorità competente é il XXXXXXX di/Il Prefetto della Provincia di XXXXXXX

Art.18

(Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art.17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.

Art.22

(Opposizione all'Ordinanza-ingiunzione)

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Lecco Via L. da Vinci cv. 22, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il Pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Pretore, concorrendo gravi motivi disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.